



Corte III
C-3898/2009
{T 0/2}

Sentenza del 27 novembre 2009

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A. _____,
patrocinato dall'avvocato George Gligoric,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su
opposizione del 18 maggio 2009).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**1.**

Il 18 maggio 2009, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 2 luglio 2008 dell'interessato ed ha confermato la decisione del 18 giugno 2008.

2.

Il 1° giugno 2009, l'interessato ha inoltrato dinanzi alla CSC uno scritto mediante il quale ha comunicato di introdurre un ricorso contro la decisione su opposizione resa dalla CSC il 18 maggio 2009. L'11 giugno 2009, la CSC ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale per competenza.

3.

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85^{bis} cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla CSC.

4.

In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

5.

Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 25 giugno 2009 (notificata il 3 luglio 2009; cfr. risultanze processuali, e in particolare gli estratti di La Poste Suisse e Canada Post [doc. TAF 6]), ha invitato l'insorgente a regolarizzare il ricorso del 1° giugno 2009, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni (art. 52 cpv. 2 PA), nel termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla

notificazione della menzionata decisione incidentale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA).

6.

6.1 Il 14 luglio 2009, il ricorrente ha inoltrato, via telefax, l'atto di regolarizzazione del ricorso del 1° giugno 2009.

6.2 Successivamente, il 17 luglio 2009, il ricorrente ha inoltrato, mediante plico raccomandato, l'originale dell'atto di regolarizzazione del ricorso del 1° giugno 2009.

7.

Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 14 ottobre 2009 (notificato il 23 ottobre 2009; cfr. risultanze processuali [doc. TAF 8]), ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, la tempestività dell'inoltro, il 14/17 luglio 2009, dell'atto di regolarizzazione del ricorso del 1° giugno 2009. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 1° giugno siccome inammissibile a causa della tardività dell'inoltro dell'atto di regolarizzazione del gravame.

8.

Il termine assegnato al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale con il menzionato provvedimento del 14 ottobre 2009 è, nel frattempo, scaduto infruttuoso.

9.

9.1 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGGA).

9.2 Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

9.3 La decisione incidentale di questo Tribunale del 25 giugno 2009 è stata notificata al ricorrente il 3 luglio 2009 (cfr. risultanze processuali, e in particolare gli estratti di La Poste Suisse e Canada Post [doc. TAF 6]). Considerato che il termine di 7 giorni assegnato all'insorgente stesso per regolarizzare il ricorso del 1° giugno 2009 ha iniziato a decorrere il 4 luglio 2009 ed è scaduto il 10 luglio 2009, l'atto di regolarizzazione inoltrato il 14/17 luglio 2009 lo è stato tardivamente. Per conseguenza, il ricorso del 1° giugno 2009 è inammissibile.

10.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

11.

Non si prelevano spese processuali (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: